

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### **PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG è il seguente: 010532983B.
- Il contratto si compone di due parti: "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno

parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico e relative appendici; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara;) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**Articolo 1 S**

**Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relative appendici ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) servizio di manutenzione dei server di cui al Capitolato tecnico e relative appendici comprensivo del servizio di Call Center;
  - b) servizio di manutenzione dei personal computer di cui al Capitolato tecnico e relative appendici comprensivo del servizio di Call Center;
  - c) servizio di manutenzione delle stampanti di cui al Capitolato tecnico e relative appendici comprensivo del servizio di Call Center;
  - d) servizio di manutenzione dei software antivirus Symantec/McAfee di cui al Capitolato tecnico e relative appendici;
  - e) servizio di manutenzione del software Aviva for Desktop di cui al Capitolato tecnico e relative appendici.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e relative appendici.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico nonché nelle relative appendici.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi di RGS e DAG indicate nel Capitolato tecnico e relative appendici.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che il numero dei server, dei personal computer, delle stampanti, dei software antivirus Symantec/McAfee e del software Aviva for Desktop, oggetto del servizio di manutenzione di cui al Capitolato tecnico e relative appendici, potrebbe subire variazioni. La comunicazione di tali variazioni verranno comunicate da Consip al Responsabile dei servizi con preavviso di almeno 60 giorni. In ogni caso, Consip garantirà l'erogazione dei predetti servizi per un importo almeno pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 10 S, comma 1.
6. Quale Responsabile del Procedimento è nominato l'Ing. Renzo Flamini.

## **Articolo 2 S**

### **Durata del contratto**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data del 1 giugno 2008 ed avrà termine allo spirare dei 31 mesi successivi.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.

## **Articolo 3 S**

### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 4 S**

##### **Servizio di manutenzione**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione hardware e software, di cui all'articolo 1 S, comma 1, con le modalità e i tempi indicati nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e relative appendici e comprende tutti gli oneri necessari per la rimozione dei malfunzionamenti; per malfunzionamento si intende ogni difformità in relazione alle specifiche

- indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.
2. Il servizio di manutenzione hardware e software dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
  3. Gli interventi saranno richiesti dall'Amministrazione mediante il proprio Help Desk che reindirizzerà la richiesta al "Call Center", messo a disposizione dal Fornitore, comunicando il numero identificativo della chiamata e tutte le altre informazioni necessarie per eseguire l'intervento. Il Call Center restituirà a sua volta all'Help Desk un numero identificativo dell'intervento a cui verrà associato l'orario di apertura della chiamata.
  4. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare **l'operatività dei server**, di cui al Capitolato tecnico e relative appendici, attraverso l'intervento di proprio Personale tecnico presso l'Amministrazione, **entro il termine perentorio di 4 (quattro) ore lavorative** successive all'orario di apertura della chiamata.
  5. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare **l'operatività dei personal computer**, di cui al Capitolato tecnico e relative appendici, attraverso l'intervento di proprio Personale tecnico presso l'Amministrazione, **entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative** successive all'orario di apertura della chiamata.
  6. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare **l'operatività delle stampanti**, di cui al Capitolato tecnico e relative appendici, attraverso l'intervento di proprio Personale tecnico presso l'Amministrazione, **entro il termine perentorio di 16 (sedici) ore lavorative** successive all'orario di apertura della chiamata.
  7. Al termine di ciascun intervento il fornitore dovrà redigere un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale saranno registrati:
    - il numero identificativo dell'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento;
    - il numero identificativo della chiamata prodotto dall'Help Desk;

- il numero identificativo della chiamata prodotto dal Call Center;
  - l'orario di apertura della chiamata per il Call Center;
  - il luogo di esecuzione dell'intervento;
  - l'ora ed il giorno di intervento;
  - l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o di chiusura dell'intervento).
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 9 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Ove la rimozione del malfunzionamento richieda un tempo superiore ai termini perentori di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip e/o all'Amministrazione stessa, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione dell'hardware stesso con altro avente le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. L'Impresa dovrà recuperare le configurazioni presenti sull'hardware da sostituire onde garantire sempre il corretto funzionamento dello stesso.
10. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove.
11. Il ritiro dell'hardware da sostituire e di quello fornito in sostituzione, nonché la consegna dell'hardware in sostituzione e di quello ripristinato, dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.

### **Articolo 5 S**

#### **Servizio di Call Center**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di Call Center, da intendersi quale prestazione compresa nei servizi di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a), b) e c).
2. A tal fine, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip un numero verde telefonico dedicato al servizio di Call Center.
3. Il servizio di Call Center dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì, esclusi

- sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le chiamate effettuate oltre le ore 20.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8,00 del giorno lavorativo successivo.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli di servizio del Call Center:
    - a) risposta entro 20" nel 90% delle chiamate ricevute;
    - b) percentuale di chiamate perdute non superiore al 5% di quelle ricevute.
  5. Il Fornitore è altresì obbligato a comunicare all'Help Desk dell'Amministrazione l'avvenuta chiusura dell'intervento entro 24 ore dalla stessa.
  6. Il Fornitore, entro il quindici di ogni mese, dovrà presentare la reportistica relativa al mese precedente che evidenzii il numero delle chiamate ricevute, i tempi di intervento e di risoluzione, il rispetto dei livelli di servizio prescritti.
  7. La Consip si riserva di controllare il rispetto dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico e relative appendici, sulla base della reportistica mensile ed eventualmente anche con l'ausilio di una Società esterna.

#### **Articolo 6 S**

##### **Garanzie**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **Articolo 7 S**

##### **Risorse impiegate**

1. L'Impresa dovrà indicare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, tra le proprie risorse, un Responsabile dei servizi (nella persona di \_\_\_\_\_), al quale la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e

autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **Articolo 8 S**

#### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
avvalendosi delle seguenti imprese: \_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

#### **ovvero**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

### **Articolo 9 S**

#### **Penali**

1. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine di ripristino della normale operatività dei server, di cui al precedente articolo 4 S, comma 4, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 =(Euro cinquecento/00).
2. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine di ripristino della normale operatività dei personal computer, di cui al precedente articolo 4 S, comma 5, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 200,00 = (Euro



duecento/00).

3. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine di ripristino della normale operatività delle stampanti, di cui al precedente articolo 4 S, comma 6, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 50,00 = (Euro cinquanta/00).
4. Per ogni 0,5 punti percentuali di scostamento, su base mensile, rispetto al livello di servizio relativo al Call Center, indicato dall'articolo 5 S, comma 4, lett. a) la Consip applicherà una penale pari ad €100,00 = (Euro cento/00).
5. Per ogni 0,5 punti percentuali di scostamento, su base mensile, rispetto al livello di servizio relativo al Call Center, indicati dall'articolo 5 S, comma 4, lett. b) la Consip applicherà una penale pari ad € 150,00 = (Euro centocinquanta/00).
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione della chiusura dell'intervento all' Help Desk dell'Amministrazione, di cui all'articolo 5 S, comma 5, la Consip applicherà una penale pari ad €100,00 (Euro cento/00).
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei report relativi al Call Center, di cui all'articolo 5 S, comma 6, la Consip applicherà una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00).
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
11. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di

cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

12. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 10 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 10 S "Corrispettivo", comma 1.

### **Articolo 10 S**

#### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo contrattuale globale per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_), d netto di IVA, così suddiviso:
- a) canone mensile per il servizio di manutenzione dei server, comprensivo del servizio di Call Center, di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_);
  - b) canone mensile per il servizio di manutenzione dei personal computer, comprensivo del servizio di Call Center di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_);
  - c) canone mensile per il servizio di manutenzione delle stampanti, comprensivo del servizio di Call Center di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_);
  - d) canone mensile per il servizio di manutenzione dei software antivirus Symantec/McAfee di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. d), pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_);
  - e) canone mensile per il servizio di manutenzione del software Aviva for Desktop di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. e), pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (Euro\_\_\_\_\_/\_\_\_).

2. L'Impresa prende atto ed accetta che, nel caso previsto dal precedente art. 1 S, comma 5, i canoni sopra indicati dovranno essere proporzionalmente adeguati.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. I canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

### **Articolo 11 S**

#### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 10 S "Corrispettivo", comma 1, lett. a), b), c), d), ed e), l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario ed al numero d'ordine che verrà comunicato dall'Ufficio Acquisti Consip S.p.A. ovvero che potrà essere previamente richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica: [consip.uff.acquisti@tesoro.it](mailto:consip.uff.acquisti@tesoro.it). Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, ove previsto dalla normativa vigente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali dei dipendenti.

Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.

3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice C.A.B. \_\_\_\_\_.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società

mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

## **Articolo 12 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi

del precedente articolo 9 G;

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G ;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 6 S "Garanzie", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

- 3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Risorse impiegate;

Articolo 9 S - Penali;

Articolo 12 S - Risoluzione;

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

legale rappresentante

---